SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Prot. n. 46982/05

Venezia, lì

3 0 GIU. 2005

Classificazione: XII-I

Resp. procedimento: dott.ssa S. MEMOLI - tel. 041.2501203 – sofia.memoli@provincia.venezia.it Resp. Istruttoria: p.i. G. FIORESE - tel. 041.2501233 – giuseppe.fiorese@provincia.venezia.it

Oggetto: Ditta SYNDIAL S.p.A. - Piazza Boldrini n. 1 San Donato Milanese MI

Autorizzazione all'esercizio dell'impianto denominato "CS28" sito in via della Chimica n. 5, Porto Marghera (VE), per lo svolgimento delle operazioni di incenerimento a terra (D10) e deposito preliminare (D15) dell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 dei rifiuti pericolosi.

IL DIRIGENTE

Visto che

con decreto provinciale n. 37198 del 30.06.2000 la società ENICHEM S.p.A., via della Chimica n. 5 a Porto Marghera (VE), è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto denominato "CS28" sito in via della Chimica n. 5, Porto Marghera (VE), per lo svolgimento delle operazioni di incenerimento a terra (D10) e deposito preliminare (D15) dell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 dei rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi, anche tossici e nocivi;

con decreto provinciale n. 65721 del 15.11.2001 veniva ammessa al trattamento un'ulteriore tipologia di rifiuto, identificata dal codice Cer 130302 "altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati", risultante dalle operazioni di bonifica dell'ex impianto di produzione di Acetato di vinile denominato AC11;

con prot. n. 12050 del 21.02.2002 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di modifica ed integrazione dell'autorizzazione della ditta stessa all'esercizio dell'impianto di cui trattasi, in quanto la Commissione Europea, con decisione n. 2000/532/CE del 3.05.2000 ha modificato il catalogo europeo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;

l'art.1, comma 15, della legge n. 443 del 21.12.2001 stabilisce che i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16.01.2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5.02.1997, n. 22, e successive modificazione, o iscrizione ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti, e che l'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e che suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere;

la ditta ha presentato, con stesso prot. n. 12050 del 21.02.2002, il modello concernente la definizione dei contenuti relativi all'adempimento di cui all'art. 1, comma 15, della legge n. 443 del 21.12.2001, così come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto con n. 3876 del 31.12.2001;

tali modifiche richieste si configurano come interventi non sostanziali in quanto non interessano né il processo tecnologico né ampliamenti in relazione ai quantitativi di rifiuti trattabili presso l'impianto;

con nota del 30.12.2002, acquisita agli atti con prot. n. 1371 del 9.01.2003, la società ha comunicato che l'impianto in oggetto, non superando la capacità massima di trattamento di 100 tonnellate giornaliere di rifiuti non è sottoposto agli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 7 e 8, della legge regionale 3/2000, che prevede la presentazione dei programmi di controllo;

con prot. n. 38131 del 29.05.2003 è stata acquisita la nota della ditta SYNDIAL S.p.A. con cui s'informa il Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia della modifica della denominazione sociale da ENICHEM S.p.A. in SYNDIAL S.p.A. – Attività Diversificate;

con prot. n. 81795 del 6.12.2004 è stata acquisita la richiesta della società SYNDIAL S.p.A. di rinnovo dell'autorizzazione n. 37198 del 30.06.2000 e del successivo decreto provinciale di integrazione n. 65731 del 15.11.2001, in scadenza il 30.06.2005, confermando le responsabilità tecnica dell'impianto in capo all'ing. ARCE ROSSETTI, nato a Chioggia (VE) il 25.10.1960 e residente in Treviso, via Barbaro 8;

con nota prot. n. 24648 del 7.04.2005 è stata richiesta all'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, Servizio Territoriale, una verifica gestionale dell'impianto di incenerimento;

non è pervenuta nessuna nota da parte dell'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, Servizio Territoriale;

non sono pervenute segnalazioni di inadempienze ai contenuti del provvedimento di autorizzazione all'esercizio in scadenza il 30.06.2005;

con prot. n. 20238 del 21.03.2005 questo Settore ha chiesto alla ditta, ai fini del riesame dell'autorizzazione per la codifica dei rifiuti, documentazione attestante le operazioni effettivamente effettuate presso l'impianto;

con nota prot. n. 37150 del 23.05.2005 la società SYNDIAL S.p.A. ha trasmesso la documentazione richiesta;

la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che integra e modifica la citata legge regionale attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, di cui al decreto legislativo febbraio 1997, n. 22 e alle successive modificazioni ed integrazioni;

Visti inoltre

la legge regionale 16.04.1985, n. 33 che attribuisce alle Provincie le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n° 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15;

- il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati;
- il D.M. 25 febbraio 2000 n. 124 "Regolamento recante i valori limiti di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 e ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'art. 18, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"

Visto infine che

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta

DECRETA

Art. 1) La ditta SYNDIAL. S.p.A., con sede legale in Piazza Boldrini n. 1 in comune di San Donato Milanese (MI) è autorizzata all'esercizio dell'impianto sito presso lo stabilimento Petrolchimico di Porto Marghera, via della Chimica n. 5 in comune di Venezia, di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi presso l'impianto denominato "CS28" per lo svolgimento delle operazioni di incenerimento a terra (D10) e deposito preliminare (D15) dell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

- Art. 2)

 Il presente decreto ha validità fino al 30.06.2010 e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda 180 giorni prima della relativa scadenza.
 - Art. 3) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
 - Art. 4) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
 - Art. 5) Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti: copia della documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle predette normative, in corso di validità, deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli incaricati dei controlli.
 - Art. 6) Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni, nonché le norme in materia di etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, se presenti in impianto.
 - Art. 7) Sono ammesse al trattamento nell'impianto le seguenti tipologie di rifiuto, individuate dal numero di codice a sei cifre:

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	D10	D15
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI		1
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base		
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali		-
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti		
07 07 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)	-	
13 03	oli isolanti e termoconduttori di scarto		
13 03 01*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	X	X
14	SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)		
14 06	solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto		
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati (ex 140502)	X	X

- Art. 8) La capacità nominale dell'impianto di incenerimento è di 25.000 tonnellate anno e le quantità complessive annue di rifiuti trattabili dall'impianto sono di 18.750 tonnellate, e rimangono invariate a quanto stabilito dal decreto provinciale n. 37198 del 30.06.2000.
- Art. 9) La capacità complessiva del deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi non può superare le *14.05 tonnellate.
- Art. 10) I rifiuti di cui al precedente art. 3 possono essere inceneriti nell'impianto denominato "CS28" a condizione che:
 - 10.1 la termodistruzione delle miscele di idrocarburi clorurati contenenti PCB e PCT avvenga solo nella 1ª unità di incenerimento;

LEGGASI 1405



- 10.2 la portata dei PCB e PCT presenti nella miscela di alimentazione alla sezione di combustione della 1ª unità di incenerimento non superi i 75 Kg/ora;
- 10.3 per ogni singola partita della miscela di alimentazione alla 1ª unità di incenerimento, preparata nei serbatoi D704 e D711, deve essere determinata la concentrazione di PCB e PCT;
- 10.4 i recipienti mobili utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e di svuotamento;

- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 10.5 i recipienti fissi e mobili destinati a contenere i rifiuti liquidi, devono essere in possesso di adeguati requisiti di sicurezza e resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonchè opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; detti contrassegni, ben visibili per dimensioni e collocazione, dovranno comunque essere conformi alla normativa vigente in materia di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonché dei rifiuti pericolosi;
- 10.6 tutte le operazioni di movimentazione dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da non compromettere il successivo trattamento e da evitare spandimenti e pericoli sia per l'incolumità degli addetti e della popolazione, che per l'integrità dell'ambiente naturale;
- 10.7 dovranno essere effettuate, ad ogni conferimento da parte di terzi, le analisi ritenute necessarie, a giudizio e sotto la diretta responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto, per l'identificazione e la verifica dell'accettabilità dei rifiuti, di cui dovranno essere noti gli specifici cicli produttivi; le certificazioni di tali analisi dovranno essere tenute a disposizione dell'autorità di controllo, unitamente al certificato delle analisi dettagliate, che devono essere effettuate preventivamente all'inizio dei conferimenti e ripetute periodicamente, con cadenza almeno semestrale, per ogni produttore;
- 10.8 le movimentazioni dei liquidi devono avvenire a circuito chiuso.
- Art. 11) L'impianto di incenerimento deve essere gestito in modo che durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni ed esclusi i periodi di arresti o guasti di cui al successivo articolo 13, non vengano superati i limiti di emissioni degli inquinanti, come valore medio giornaliero e come valore medio semiorario, contenuti nell'Allegato 1 e 3 al D.M. 25 febbraio 2000 n. 124 "Regolamento recante i valori limiti di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 e ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'art. 18, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
- Art. 12 I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati e aggiornati ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 in accordo alle norme CEN ove esistenti e riportati nell'Allegato 1 al citato D.M. 25.02.2000, n. 124, lettera C, punti 1, 2, 3, 4 e 5.
- Art. 13 Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di malfunzionamenti o avarie un valore limite di emissione è superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno ed essere informato il Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia specificando i motivi del malfunzionamento o dell'avaria, rimedi e procedure adottate, informazioni sul ripristino della completa funzionalità dell'impianto.

- Oltre a quanto stabilito precedentemente, la precisione e l'accuratezza delle misure in continuo e delle analisi periodiche, da eseguire sulle emissioni, dovranno essere verificate mediante una campagna analitica di controllo effettuata, con cadenza almeno semestrale, nel periodo di funzionamento dei forni, da un laboratorio pubblico o da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
 - Art. 15) L'A.R.P.A.V. di Venezia provvederà, con cadenza almeno semestrale, all'esecuzione di una campagna analitica di controllo sulle emissioni e sugli effluenti liquidi dell'impianto, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al precedente art. 11.
 - Art. 16) L'impianto deve essere gestito in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Il contenuto di incombusti totali nelle scorie non deve essere superiore al 3% in peso. Tale valore dovrà essere verificato con frequenza almeno mensile. Le certificazioni di tali analisi dovranno essere tenute a disposizione dell'autorità di controllo
 - Art. 17) L'area dell'impianto di incenerimento, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, deve essere gestita in modo da prevenire l'emissione di qualsiasi sostanza inquinante nel suolo e nelle acque sotterranee, conformemente al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Inoltre deve essere predisposta una capacità di deposito delle acque meteoriche provenienti dall'area dell'impianto di incenerimento o dell'acqua contaminata che si è sparsa a causa di rovesciamenti o di operazioni di estinzione di incendi. Tale capacità deve essere sufficiente a garantire che tali acque possano essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.
 - Art. 18) I rifiuti prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento sono smaltiti in conformità al D.Lgs. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni. A tal fine può essere necessario un trattamento preventivo dei rifiuti. Tali rifiuti devono essere tenuti separati fin quando non viene valutata la loro possibilità di smaltimento; al fine di facilitarne lo smaltimento essi devono essere trattati con tecnologie adeguate. Per il trasporto e lo stoccaggio intermedio di rifiuti secchi, sotto forma di polvere, come ad esempio polvere delle caldaie o rifiuti secchi prodotti dal trattamento dell'effluente gassoso, devono essere utilizzati contenitori chiusi. Prima di determinare le modalità per lo smaltimento dei rifiuti risultanti dall'incenerimento, devono essere effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche nonché il potenziale inquinante dei vari rifiuti di incenerimento. L'analisi deve riguardare in particolare la frazione solubile e i metalli pesanti.
 - Art. 19) L'impianto autorizzato dovrà comunque rispondere a tutti i requisiti tecnici impiantistici e di esercizio e ai limiti previsti dal D.M. 25.02.2000 n. 124.

PRESCRIZIONI GENERALI

- Art. 20) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- Art. 21) Dovrà essere comunicata tempestivamente, via fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Venezia e all'A.R.P.A.V., Sezione provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- Art. 22) I rifiuti classificati con un codice generico (xx xx 99) che non possono essere identificati con un codice specifico secondo il catalogo europeo dei rifiuti, potranno essere conferiti all'impianto previo nulla-osta della Provincia, alla quale dovrà essere presentata preventiva documentata richiesta, che consenta di determinare le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto, del processo produttivo di provenienza e della ditta che ha dato origine al rifiuto stesso.
- Art. 23) Dovrà essere tempestivamente comunicata, via fax, a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza, per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti,

specificandone dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore, unendo le fotocopie del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.

- Art. 24) Dovrà essere comunicato tempestivamente l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, indicando le generalità complete e titoli e titoli professionali posseduti con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge.
- Art. 25) Dovrà essere tenuto, presso l'impianto, così come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il registro di carico e scarico dei rifiuti che sarà compilato secondo le modalità previste dal D.M. 1 aprile 1998, n. 148. Deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è stata sottoposta, specificando l'unità di incenerimento cui viene inviata.
- Art. 26) Presso l'impianto dovrà essere tenuto apposito quaderno di manutenzione, secondo il modulario B.3 di cui alla Circolare Regionale 4 giugno 1986, n. 35, sul quale devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata dell'impianto di incenerimento e stoccaggio rifiuti.
- Art. 27) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura edilizia esistente.
- Art. 28) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti, ivi comprese la diffida, nonché la sospensione della presente autorizzazione, secondo la procedura prevista dall'art. 28, D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- Art. 30) La validità della presente autorizzazione è subordinata all'adeguamento, entro 60 giorni dal ritiro del presente provvedimento, delle garanzie finanziarie in essere, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2528 del 14.7.1999.
- Art. 31) Entro 90 giorni dalla data del presente decreto, la ditta SYNDIAL S.p.A. dovrà presentare a questa Provincia un manuale operativo aggiornato, al cui rispetto sarà tenuta nell'esercizio dell'attività autorizzata, che dovrà precisare, tenendo conto anche di quanto prescritto con il presente decreto:
 - a) le procedure a cui saranno tenuti i soggetti terzi che conferiscono i rifiuti all'impianto;
 - b) le procedure di certificazione, analisi, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e in uscita, ivi compresa la certificazione dei laboratori, interni o esterni, che effettueranno le analisi;
 - c) le procedure di sicurezza, i piani di emergenza e le iniziative di formazione del personale;
 - d) i limiti di accettabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto.
- Art. 32) I dati rilevati attraverso il sistema di misurazione e registrazione in continuo dei parametri di funzionamento e delle emissioni, nonché attraverso le campagne di analisi periodiche, dovranno essere messi a disposizione di questa Provincia e delle autorità di controllo mediante tecnologie informatiche secondo modalità e specifiche tecniche da concordare, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, con il Settore Politiche Ambientali di questa Provincia.
- Art. 33) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.



a li Art. 34) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.

Art. 35) Il presente decreto viene consegnato alla ditta interessata e trasmesso alla Regione Veneto, al Comune di Venezia, all'ARPAV sezione provinciale di Venezia ed all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'ARPAV.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ing. Franco FIORIN-

P:\Suolo\ENICHEM-SYNDIAL\Rifiuti\CS28\2005\rinnovo-aut-esercizio.DOC



PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

3 0 GIU. 2005

CONSEGNATO IL.



60732/06

Prot. n.	O	U	I	J	-	٠,	•	r
Classificacia	VII	7						

Venezia, lì 2 5 960. 2006

Ministero dell'Econo

00015073

00000688

e delle Finanze

Genzia

ntrate

173 00006906

€ 14,62

16/02/2006 10:24:43 E21724F84F240044

WDEV100.1

Classificazione: XII-I

Resp. procedimento: dott.ssa S. MEMOLI - tel. 041.2501203 – sofia.memoli@provincia.venezia.it Resp. Istruttoria: p.i. G. FIORESE - tel. 041.2501233 – giuseppe.fiorese@provincia.venezia.it

Oggetto: Ditta SYNDIAL S.p.A. - Piazza Boldrini n. 1 San Donato Milanese MI

Modifica autorizzazione all'esercizio n. 46982 del 30.06.2005 dell'impianto denominato "CS28" sito in via della Chimica n. 5, Porto Marghera (VE), per lo svolgimento delle operazioni di incenerimento a terra (D10) e deposito preliminare (D15) dell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 dei rifiuti pericolosi.

IL DIRIGENTE Visto che

con decreto provinciale n. 46982 del 30.06.2005 la società SYNDIAL S.p.A. via della Chimica n. 5 a Porto Marghera (VE), è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto denominato "CS28" sito in via della Chimica n. 5, Porto Marghera (VE), per lo svolgimento delle operazioni di incenerimento a terra (D10) e deposito preliminare (D15) dell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 dei rifiuti pericolosi;

con nota del 30.08.2005, acquisita agli atti con prot. n. 62177 del 5.09.2005, la società SYNDIAL S.p.A. formula alcune osservazioni in merito al decreto di autorizzazione all'esercizio n. 46982 del 30.06.2005, in particolare:

- o il richiamo in premessa al decreto provinciale n. 46982 del 30.06.2005 al D.Lgs. n. 95/92 "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati" in quanto già implicite nell'allegato 3 al D.M. 25 febbraio 2000, n. 124 concernente "Norme tecniche e valori limite di emissione per il coincenerimento di oli usati";
- o all'art. 10 risulta erroneamente richiamato l'art. 3 anziché l'art. 7;
- o in riferimento agli artt. 16 e 18 viene evidenziato che l'impianto di combustione di residui/liquidi non origina ceneri e/o scorie;
- o in riferimento all'art. 17 viene precisato che le acque meteoriche e reflue del reparto CS28 vengono inviate ad un serbatoio di raccolta delle acque provenienti dall'area d'impianto (comprensiva del rep. DL1/2) e da questo inviate a trattamento presso l'adiacente impianto CS30.

dalla verifica d'ufficio effettuata risultano infatti, per mero errore di trascrizione, richiami ad articoli del decreto sbagliati nonché prescrizioni non inerenti all'esercizio dell'impianto;

con prot. n. 74486 del 26.10.2005 questo settore ha chiesto alla ditta di presentare, entro il 30.11.2005 una relazione circa le modalità di adeguamento dell'impianto tecnico e gestionale a tutte le prescrizioni del decreto provinciale n. 46982 del 30.06.2005, evidenziando se del caso anche le deroghe o le specifiche prescrizioni, anche temporanee, previste dal decreto che si intenda eventualmente e motivatamente richiedere, in riferimento al d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133;

con stesso prot. n. 74486 del 26.10.2005 è stato chiesto alla ditta di presentare, entro il 31.01.2006, una specifica certificazione, rilasciata da un soggetto abilitato, che attesti analiticamente che l'impianto dal 28.12.2005 soddisfa tutte le condizioni e prescrizioni disposte dal d.lgs. n. 133/2005;

con nota del 29.11.2005, pervenuta in data 30.11.2005 ed acquisita agli atti con prot. n. 84406 del 2.12.2005 la relazione richiesta con prot. n. 74486 del 26.10.2005 circa le modalità di adeguamento dell'impianto tecnico e gestionale a tutte le prescrizioni del decreto provinciale n. 46982 del 30.06.2005, richiamando in particolare le modalità di pretrattamento dei rifiuti adottate al fine di ottenere il più completo livello di incenerimento possibile;

con prot. n. 4998 del 23.01.2006 è stato comunicato alla ditta che l'art. 22 del D.L. 30.12.2005 n. 273 "Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti" ha prorogato i termini al 31.03.2006 della presentazione della richiesta certificazione della soddisfazione, da parte dell'impianto, di tuute le condizioni e prescrizioni disposte dal d.lgs. n. 133/2005;

con successiva nota del 27.03.2006. pervenuta in data 30.03.2006 ed acquisita agli atti con prot. n. 25155 del 30.03.2006, la società in oggetto ha presentato la certificazione riguardo la conformità dell'impianto CS28 alle prescrizioni del d.lgs. n. 133/2005, redatta dal Dott. Ing. Lucia Frascaroli dello Studio Clea Ingegneria di Bologna;

la L.R. 21.01.2000, n. 3 integra e modifica la L.R. 16.04.1985 n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative all'approvazione dei progetti e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero dei rifiuti, di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 reca "Norme in Materia Ambientale";

il d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 reca norme in materia di incenerimento dei rifiuti;

Visto infine che

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

non sussistono impedimenti alla modifica all'autorizzazione provinciale all'esercizio n. 46982 del 30.06.2005;

DECRETA

- Art. 1) I riferimenti al il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati" citati in premessa al decreto provinciale n. 46982 del 30.06.2005 sono abrogati in quanto le condizioni d'esercizio dei rifiuti costituiti da oli usati sono già normate dal d.lgs. 11.05.05, n. 133.
- Art. 2) Il riferimento all'art. 3 dell'art. 10 del decreto provinciale n. 46982 del 30.06.2005 è riferito all'art. 7 del medesimo decreto provinciale n. 46982 del 30.06.2005.
- Art. 3) L'art. 16 del decreto provinciale n. 46982 del 30.06.2005 è abrogato e sostituito dal presente articolo:

 "L'impianto deve essere gestito in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, operando un'efficace omogeneizzazione dell'alimentazione e minimizzando l'apporto di solidi sospesi".
- Art. 4) L'art. 18 del decreto provinciale n. 46982 del 30.06.2005 è abrogato e sostituito dal presente articolo:

 "I rifiuti prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento devono essere smaltiti in conformità al D.Lgs. 03.04.06, n. 152 ed al D.Lgs. 11.05.05, n. 133. E' fatto carico alla ditta di accertare che gli impianti, ai quali sono inviati i rifiuti per il successivo smaltimento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione e di smaltimento dei rifiuti e siano idonei alla ricezione dei rifiuti conferiti".
- Art. 5) Restano salve tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio n. 46982 del 30.06.2005.
- Art. 6) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.

Art. 7) Il presente decreto viene consegnato alla ditta interessata e trasmesso alla Regione Veneto, al Comune di Venezia, all'ARPAV sezione provinciale di Venezia e all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'ARPAV.

III DIRIGENTE

Dr. Massimo GATTOLIN –

P: |Suolo| Syndial SpA| Rifiuti| CS28| 2006| rmodifica-esercizio-2006. DOC



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICIE AMBIENTALI

2 2 SET. 2006

CONSEGNATO IL.